

COMUNE DI OVIGLIO
Provincia di Alessandria
Verbale n. 12 del 5 novembre 2025

**PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PREINTESA RELATIVA AL CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE ANNO 2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 5 del mese di novembre il Revisore Unico del Comune di Oviglio, nominato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 19 del 24.07.2024.

Considerato

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di

governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

(DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI)

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Premesso che

- La delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato una preintesa di accordo di contrattazione integrativa per l'anno 2025;
- E' stata trasmessa all'Organo di Revisione l'Ipotesi di Contratto Integrativo 2025 per il personale non dirigente del Comune di Oviglio in data 31/10/2025;
- E' stata allegata la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria predisposta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001;
- Il Fondo è stato costituito per complessivi € 23.614,94 e la sua articolazione rispetta la disciplina vigente
- La costituzione del Fondo è ripartita in risorse stabili per 13.858,14 euro e risorse variabili per 9.756,80 euro;
- Come dettagliato nel prospetto di costituzione del fondo, il totale delle risorse di parte stabile è oggetto della decurtazione di Euro 2.355,00 per la decurtazione permanente prescritta dall'ultimo periodo dell'art. 9 comma 2-bis DL 78/2010 (come modificato da art. 1 c. 456 L. 147/2013);
- L'importo complessivo risulta coerente con i limiti del salario accessorio e nel rispetto del tetto 2016 (art. 23, c.2, d.lgs.75/2017);
- La relazione attesta la corretta imputazione in bilancio e disponibilità delle risorse sui capitoli dedicati;

- E' prevista adozione del PIAO e rispetto obblighi di pubblicazione ai fini dell'erogazione del salario accessorio
- Il Revisore ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito dell'accordo in oggetto

Esprime parere favorevole

alla costituzione e destinazione del Fondo risorse decentrate ed alla sottoscrizione del Contratto Integrativo 2025, per la parte economica e normativa di competenza, poiché conforme:

- ai vincoli di finanza pubblica
- al tetto del salario accessorio
- alle previsioni dei CCNL vigenti
- ai principi di selettività, meritocrazia e trasparenza

Raccomandando il monitoraggio a consuntivo delle risorse variabili con destinazione vincolata.

Torino, lì 5 novembre 2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Stefano Barreri

